



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario

**Adunanza del 18 aprile 2024
Richiesta di parere
del Comune di Mirandola (MO)**

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla del. n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

VISTE le del. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTO l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Mirandola (MO), per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, in data 8 marzo 2024;

VISTO il decreto presidenziale n. 11/2024 del 10 marzo 2024, con il quale la questione è stata deferita all'esame collegiale di questa Sezione regionale di controllo per il giorno 17 aprile 2024 e il successivo decreto presidenziale n. 16/2024 con cui la predetta adunanza è stata rinviata al giorno 18 aprile 2024;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Ref. dott. Antonino Carlo

Ritenuto in

FATTO

1. Il Sindaco del Comune di Mirandola (MO) ha trasmesso a questa Sezione, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, in merito alle modalità di erogazione degli eventuali incentivi derivanti dal contenzioso tributario ex art. 15 c. 2-sex/ies del D.Lgs. n. 546/1992 nei confronti di un dirigente dipendente del Comune stesso, comandato in Provincia con funzioni di responsabile dell'Ufficio associato provinciale del contenzioso tributario e della consulenza fiscale.

In particolare, il Comune chiede di conoscere:

- se detti incentivi debbano essere complessivamente erogati incidendo sul Fondo retribuzione di posizione e di risultato – trattandosi di un dirigente – del solo Comune di Mirandola, anche quando gli stessi risultino afferenti a processi tributari svolti a favore di altre amministrazioni convenzionate all'Ufficio associato provinciale;
- oppure, se tali incentivi per la quota parte riferita a procedure afferenti alle predette Amministrazioni, diverse dal Comune istante, debbano incidere sui fondi dirigenziali delle Amministrazioni stesse, titolari del contezioso, laddove siano dotate di dirigenza;

- e, se, nel caso debbano incidere sui fondi delle Amministrazioni associate, titolari del contenzioso, quale strumento debba essere individuato per quelle Amministrazioni non dotate di dirigenza.

L'Ente rappresenta, nel merito, che:

- il Comune di Mirandola ha in atto, con le associazioni sindacali, la predisposizione di un accordo teso a disciplinare l'attribuzione degli incentivi derivanti dai giudizi tributari in cui è parte il Comune di Mirandola in ragione dell'essere dichiarata parte vincitrice. Contestualmente alla definizione delle norme che andranno a comporre l'accordo di cui sopra, la scrivente Amministrazione, nel febbraio 2024, ha aderito all'Ufficio associato provinciale del contenzioso tributario e della consulenza fiscale, come da convenzione allegata, approvata con Del. del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2024;
- la suddetta convenzione ha, tra le tante finalità quella di "coadiuvare i comuni associati nella procedura contenziosa tributaria" e prevede che, nella ipotesi in cui i comuni associati mettano a disposizione proprio personale, non siano chiamati a versare alcuna quota associativa, si vedano riconosciuti il 60% delle quote associative degli altri comuni associati nel caso il proprio dipendente sia nominato Responsabile dell'Ufficio Associato, ovvero il 20% nel caso del Vice-Responsabile; inoltre, che si vedano riconosciuti il 70% delle spese processuali dove il proprio dipendente sia nominato Responsabile dell'Ufficio Associato, ovvero il 30% nel caso del Viceresponsabile;
- il personale messo a disposizione ha sostanzialmente due tipologie di compiti: patrocinare davanti la Giustizia Tributaria gli interessi delle Amministrazioni associate, il cui accertamento tributario sia oggetto di impugnazione; svolgere l'attività necessaria di supporto in giudizio al rappresentante legale dell'Ente associato ai sensi dell'art. 12, c. 1 del D.Lgs. n. 546/92;
- difatti, detta convenzione (all'art. 6) prevede che la Provincia individui tra i responsabili di tutti i servizi tributari dei Comuni aderenti, un Responsabile e un Vice-Responsabile. Detto ufficio associato provinciale ha una dotazione di personale di tre componenti: un Responsabile, messo a disposizione del Comune di Mirandola; un Viceresponsabile, messo a disposizione dell'Unione Comuni modenese area nord - UCMAN; un addetto con mansioni di segreteria, reperito tra il personale della Provincia;

- dal momento che il Responsabile – dipendente dirigente del Comune di Mirandola - svolge attività afferenti all'assistenza in giudizio a vantaggio di quegli enti associati all'ufficio associato del contenzioso e dal momento che detto dipendente, ex art.15, c. 2-sexies del D.Lgs.546/1992 (c.d. incentivi contenzioso tributario), avrebbe diritto alla liquidazione del "compenso spettante agli avvocati" in ragione di quelle attività processuali svolte a vantaggio degli Enti associati, considerati i pareri della Corte dei conti, resi dalla Sez. Regionale della Regione Puglia con del. n. 124/2023/PAR e dalla Sez. Regionale della Regione Emilia-Romagna con del. n. 203/2023/PAR che attestano che ai funzionari che svolgono le predette attività, in assenza di avvocatura interna, possono essere riconosciuti gli incentivi afferenti al contenzioso tributario, purché nel rispetto del fondo incentivi, il Sindaco pro-tempore del Comune di Mirandola ha formulato i quesiti sopra descritti.

Per completezza, questa Sezione rappresenta che la convenzione richiamata dal Comune e da questi allegata, stabilisce all'art. 2 "Scopi, finalità e funzioni dell'associazione" che l'attività dell'Ufficio associato è finalizzata a:

- a) coadiuvare i Comuni associati nella procedura contenziosa tributaria mediante la stesura degli atti e, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, il compimento degli adempimenti richiesti per la corretta partecipazione dei Comuni medesimi previo conferimento di apposita delega ad agire in nome e per conto dell'ufficio associato, sia come attori che quali convenuti, ai processi di 1° e 2° grado nonché per eventuale ricorso per revocazione riguardanti i tributi locali;
- b) fornire consulenza, pareri e assistenza al Comune medesimo in ordine all'esercizio della potestà impositiva;
- c) provvedere all'attività di formazione tributaria e di studio al fine di addivenire all'armonizzazione dei regolamenti, della modulistica e dell'attività di controllo complessivamente intesa;
- d) favorire la conoscenza e la messa a disposizione di giurisprudenza e dottrina sui tributi locali;
- e) fornire consulenza in materie di nuova attribuzione ai Comuni, limitatamente ai riflessi sui tributi locali o all'espletamento dell'eventuale attività di controllo fiscale presupposta dalle nuove competenze attribuite.

Considerato in

DIRITTO

1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere

L'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale).

1.1 Ammissibilità soggettiva

In relazione al requisito dell'ammissibilità soggettiva, i presupposti per la richiesta del parere devono essere vagliati in relazione alla legittimazione dell'ente ed alla capacità della persona fisica firmataria a essere qualificata come organo dotato di legale rappresentanza.

Al riguardo, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG), questo aspetto sottende l'analisi della legittimazione soggettiva "esterna" ed "interna". La prima, intesa come legittimazione a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo, *"appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito"* (del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). L'elencazione dei soggetti legittimati a richiedere pareri alle Sezioni regionali, contenuta nell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, è stata ritenuta tassativa dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. Autonomie, del. n. 13/AUT/2007), che è altresì intervenuta per meglio delineare i confini di tale previsione (ad esempio, sancendo che la legittimazione a richiedere pareri possa essere riconosciuta anche in capo alle Unioni di comuni limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa, posto che a tal fine questa può essere assimilata al comune in quanto proiezione dei singoli enti partecipanti finalizzata all'esercizio congiunto di funzioni di competenza comunale - Sez. Autonomie, del. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG).

Per quanto concerne la "legittimazione soggettiva interna", la Sezione delle Autonomie ha chiarito che questa *"riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere"* e che, pertanto, nel caso di un Comune *"... ai sensi dell'art. 50, c. 2, TUEL, è il Sindaco il legale rappresentante dell'ente comunale e, pertanto, tale figura istituzionale costituisce organo di vertice politico con legittimazione soggettiva interna ed*

esterna a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti" (del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

La richiesta di parere sottoposta all'odierno esame risulta ammissibile sotto l'aspetto soggettivo in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Mirandola, organo legittimato a rappresentare l'Ente.

Per completezza, si rappresenta che l'istanza è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dall'art. 123 della Costituzione.

1.2 Ammissibilità oggettiva

Il perimetro della riconducibilità della richiesta di parere alla materia della contabilità pubblica è stato delineato dalla Corte dei conti in diverse pronunce susseguitesesi nel tempo (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10; Sez. Autonomie, del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Con del. 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i *"quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (...), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

La Sezione delle Autonomie, con la del. n. 3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando come, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono essere, oltre *"... all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente"*, anche l'attinenza del quesito proposto ad *"... una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali"*. È stato, altresì, ribadito come *"materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica"*: solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica.

Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, la possibile interferenza con funzioni requirenti e giurisdizionali delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura, nonché il rischio di un inserimento nei processi decisionali degli enti territoriali, che ricorre quando le istanze consultive non hanno carattere generale e astratto, precludono alle sezioni regionali di controllo la possibilità di pronunciarsi nel merito.

In altre parole, con la del. n. 3/2014 la Sezione delle autonomie conferma l'ambito entro il quale ricondurre la nozione di "contabilità pubblica" come sopra riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto "connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, c. 3, Cost. – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio": essa, tuttavia, non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali" (cfr. del. n. 5/2006 Sez. autonomie).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia la "normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli" (cfr. del. n. 5/2006 Sez. autonomie).

Inoltre, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (cfr. del. n. 54/2010 Sez. Riunite in sede di controllo) e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica". In particolare, si configura l'attinenza alla materia della contabilità

pubblica quando ricorrono, specificamente, le condizioni delineate dalla delibera n. 17/2020/QMIG, in cui cioè *“la nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa»* o, in altre parole, situazioni in cui possono rinvenirsi quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del Legislatore (del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nell’espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *“non si rinvergono quei caratteri - se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”* (cfr. del. n. 3/2014 Sez. autonomie), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa. Il pericolo è quello che, attraverso l’irragionevole estensione oggettiva dell’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti sia immessa *“nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno e neutrale”* (così, ancora, la del. n. 5/AUT/2006, nonché Sez. Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10, cit., e del. 12 maggio 2011, n. 27/CONTR/11, che sottolinea, a tale riguardo, *“la necessaria adeguatezza anche espositiva dell’istanza dell’ente”*; nei medesimi termini, in tempi più recenti, la Sez. autonomie, con del. n. 24/SEZAUT/2019/QMIG che ha concluso per l’inammissibilità della questione di massima posta dalla Sezione remittente, cfr. anche la del. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG Sez. autonomie).

Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato l’ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da compiere (amministrazione attiva) e dall’altro di evitare una funzione *“consulenziale”* (generale) sull’attività dell’Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia, del.

n. 104/2010 e n. 118/2009), cui spetta procedere alla adeguata valutazione ponderativa di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali.

Costituisce, altresì, *ius receptum*, il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur originando di norma da un'esigenza gestionale dell'amministrazione, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di norme, principi ed istituti, attinente alla materia contabile; viceversa è preclusa, l'indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri.

Ciò significa che è esclusa qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Diversamente opinando, detta funzione si tradurrebbe in una atipica attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, attivata dall'interessato al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità (cfr. per tutte: Sezione autonomie, del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG; Sez. controllo Veneto del. n. 492/2015/PAR, n. 109/2019/PAR e n. 311/2019/PAR).

La Sezione delle Autonomie ha altresì evidenziato che «[l]a presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini [...] può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica". Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede» (del. n. 3/2014 cit.). Tanto premesso, questa Sezione può quindi procedere alla verifica dell'ammissibilità oggettiva della richiesta formulata dal Sindaco di Mirandola.

Preliminarmente, si rappresenta come risulti del tutto fuorviante l'affermazione contenuta nella richiesta di parere oggetto del presente esame, laddove il Sindaco afferma che i pareri espressi dalle Sezioni regionali di controllo per la Regione Puglia e per la Regione Emilia-Romagna con del. n. 124/2023/PAR e n. 203/2023/PAR avrebbero "**attestato**" che ai funzionari che svolgono attività di assistenza nei giudizi tributari, in assenza di avvocatura interna, "**possono essere riconosciuti gli incentivi afferenti al contenzioso tributario**".

Diversamente da quanto opinato, entrambe le Sezioni si sono pronunciate soltanto ed esclusivamente in merito ai quesiti posti, limitatamente alla soggezione degli eventuali compensi corrisposti ai funzionari che assistono in giudizio l'ente nei processi tributari alle prescrizioni di cui all'art. 15, c. 2-sexies

del D.Lgs. n. 546/1992, nei limiti di cui all'art. 23, c.2, del D.Lgs. n. 75/2017, prendendo atto in particolare (Sez. controllo Puglia del. n. 124/2023/PAR) dell'ultimo orientamento della Cassazione civile – Sez V, che, con ordinanza n. 4473 del 19 febbraio 2021 ha affermato che *"Il D.Lgs. n. 546 del 1992 ... dispone, infatti che, nel caso in cui la parte pubblica, risultata vittoriosa, sia stata assistita da un proprio funzionario o da un proprio dipendente, si applica per la liquidazione il "compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto", prevedendo espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in giudizio. (In tal senso da ultimo Cass. n. 23055/19). A tale citato orientamento questa Corte intende dare continuità, non tralasciando che, di recente, è intervenuto un diverso orientamento giurisprudenziale sul punto"* e che *"la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambito del processo tributario, che ... è stata mantenuta costante nel tempo ... impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore"*.

Procedendo con la verifica dell'ammissibilità oggettiva dei suddetti quesiti, questa Sezione constata la loro apparente riconducibilità nell'alveo dell'art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 ma solo perché la suddetta disposizione rientra nel novero di quelle norme espressamente dettate da esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

Invece, non sfugge alla Sezione che la questione sottesa alle richieste formulate dal Comune attiene invece all'applicazione concreta dell'art. 15, c. 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992 anche a dirigenti/funzionari dipendenti di enti diversi rispetto a quelli "parti" dei giudizi tributari da cui detti compensi derivino.

Al riguardo, si sottolinea che l'art. 12, c. 1, lett. b), del D.L. n. 437/1996 ha aggiunto il c. 2-bis all'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 recante *"Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413"*, secondo il quale *"nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza"* e che, successivamente, l'art. 9, c. 1, lett. f), n. 2), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha sostituito, all'interno del citato art. 15, gli originari c. 2 e 2-bis con gli attuali c. da 2 a 2-octies.

Per quanto interessa in questa sede il c. 2-sexies, attualmente vigente, prevede

che *"nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **se assistiti da propri funzionari**, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza"*.

È di tutta evidenza che con la novella legislativa del 2015 il legislatore abbia circoscritto il perimetro dei funzionari a cui applicare le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto, ai "propri funzionari" rispetto alla precedente versione della norma che conteneva la più generica definizione di "funzionari dell'amministrazione".

Inoltre, anche la Corte di Cassazione, con sent. n. 29994 del 13 ottobre 2022 ha affermato che *"in proposito, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, **all'amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari**, in caso di vittoria della lite, spetta, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, c. 2-sexies [...], la liquidazione delle spese che va effettuata secondo le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato"*. Il medesimo riferimento alla parte pubblica che **"sia stata assistita da un proprio funzionario o da un proprio dipendente"** è contenuto nell'ordinanza n. 4473 del 19 febbraio 2021 della Sezione V della Cassazione civile, già citata.

Peraltro, anche nella stessa convenzione *"per la costituzione dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale"*, richiamata dal Comune, all'art. 2, si stabilisce tra le finalità delle attività assegnate all'Ufficio associato, quella di *"coadiuvare i Comuni associati nella procedura contenziosa tributaria mediante la stesura degli atti e, **nei limiti consentiti dalla legislazione vigente**, il compimento degli adempimenti richiesti per la corretta partecipazione dei Comuni medesimi previo conferimento di apposita delega ad agire in nome e per conto dell'ufficio associato, sia come attori che quali convenuti, ai processi di 1° e 2° grado nonché per eventuale ricorso per revocazione riguardanti i tributi locali"*.

Tant'è che lo stesso Ente, nelle premesse relative alla formulazione dei citati quesiti, utilizza un termine dubitativo laddove afferma che *"dal momento che il Responsabile – dipendente dirigente del Comune di Mirandola - svolge attività afferenti all'assistenza in giudizio a vantaggio di quegli enti associati all'ufficio associato del contenzioso e dal momento che detto dipendente, ex art.15, c. 2-sexies del D.Lgs.546/1992 (c.d. incentivi contenzioso tributario), avrebbe diritto alla liquidazione del "compenso spettante agli avvocati" [...]* .

Ciò premesso, i quesiti formulati dal Sindaco del Comune di Mirandola risultano oggettivamente inammissibili, in quanto un eventuale pronunciamento di questa Sezione sul punto rappresenterebbe una evidente, indebita intromissione nelle scelte di amministrazione attiva e una possibile interferenza, anche indiretta, con le funzioni giurisdizionali di questa o altra magistratura che conferma ulteriormente l'inammissibilità oggettiva della questione, conformemente all'orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Sez. autonomie, del. n. 3/2014 cit.).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, in risposta al quesito posto dal Comune di Mirandola, dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere in esame nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Mirandola (MO);
- che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 18 aprile 2024.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 26 aprile 2024

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)